

Parti

Ricorrenti: Feinchemie Schwabda GmbH, Bayer CropScience AG

Convenuto: College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

con l'intervento di: Agrichem BV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — College van Beroep voor het bedrijfsleven — Interpretazione dell'art. 4, n. 1, della direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate (GU L 117, pag. 10) — Obbligo degli Stati membri di revocare, entro il 1° settembre 2003, l'autorizzazione di un prodotto contenente etofumesate in caso di non possesso, da parte del detentore dell'autorizzazione, di un fascicolo che soddisfi le condizioni di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230, pag. 1), o dell'impossibilità di accesso a quest'ultimo

Dispositivo

L'art. 4, n. 1, della direttiva della Commissione 3 maggio 2002, 2002/37/CE, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva etofumesate, deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a porre fine, entro il 1° settembre 2003, all'autorizzazione di un prodotto fitosanitario contenente etofumesate per il motivo che il titolare di tale autorizzazione non è in possesso di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o che non ha accesso a tale fascicolo.

(¹) GU C 294 del 2.12.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Lidl Belgium GmbH & Co. KG/Finanzamt Heilbronn

(Causa C-414/06) (¹)

(Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Presa in considerazione delle perdite subite da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro e appartenente a una società con sede sociale in un altro Stato membro)

(2008/C 171/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Lidl Belgium GmbH & Co. KG

Convenuto: Finanzamt Heilbronn

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 43 e 56 CE — Deduzione dall'utile imponibile di una società nazionale delle perdite risultanti dall'attività di una stabile organizzazione stabilita in un altro Stato membro — Rigetto della deduzione fondato su una convenzione bilaterale diretta a evitare la doppia imposizione stipulata con tale altro Stato membro

Dispositivo

L'art. 43 CE non osta a che una società stabilita in uno Stato membro non possa dedurre dalla sua base imponibile le perdite relative ad una stabile organizzazione di sua appartenenza situata in un altro Stato membro, nella misura in cui, in forza di una convenzione contro la doppia imposizione, i redditi di tale organizzazione siano tassati in tale ultimo Stato membro, nel quale le suddette perdite possono essere prese in considerazione nell'ambito della tassazione del reddito di tale stabile organizzazione per esercizi futuri.

(¹) GU C 326 del 30.12.2006.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Dresden — Germania) — Procedimento relativo alla gestione dell'energia: citiworks AG, con l'intervento di: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur

(Causa C-439/06) (¹)

(Mercato interno dell'energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20, n. 1 — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica)

(2008/C 171/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Dresden

Parte nel procedimento relativo alla gestione dell'energia

citiworks AG

con l'intervento di:

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit als Landesregulierungsbehörde, Flughafen Leipzig/Halle GmbH, Bundesnetzagentur